

SEMPLIFICAZIONI IN VIA AMMINISTRATIVA

Semplificazione per gli Studi di settore

Nessun modello per le imprese sottoposte a procedure concorsuali

A partire dal periodo d'imposta 2012 non devono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore le imprese in liquidazione coatta amministrativa o fallimento (Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio e del 27 maggio 2013).

Trasmissione con memo sul mancato invio del modello e comunicazione delle anomalie agli intermediari

Un'ulteriore semplificazione in tema di studi di settore, a partire dall'annualità 2012, è rappresentata dal fatto che l'invito rivolto al contribuente a presentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti viene inserito direttamente nella ricevuta telematica che attesta l'avvenuta trasmissione della dichiarazione dei redditi Unico 2013 (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 aprile 2013).

I contribuenti possono, inoltre, chiedere che la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente sia inviata direttamente all'intermediario incaricato della trasmissione di Unico (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2013).

Niente studi di settore per le imprese colpite dal sisma di maggio 2012

Per l'annualità 2012 non devono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore i contribuenti con residenza o sede operativa in una delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) che dichiarano la presenza delle seguenti cause di esclusione: cessazione dell'attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell'attività (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2013).

Semplificazioni nelle dichiarazioni e nei modelli

Agevolazioni alle imprese: il quadro RU semplificato abbraccia tutti i crediti d'imposta

A partire dal modello di dichiarazione dei redditi Unico 2013 è stato completamente ristrutturato e semplificato il quadro RU, dedicato ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.

In particolare, è stata prevista un'unica sezione "multimodulo" che raggruppa tutti i crediti agevolativi, a eccezione di tre crediti che, per via delle specifiche informazioni richieste, sono gestiti in apposite sezioni. Inoltre, è stato eliminato il quadro della decadenza. Infine, i crediti ricevuti e trasferiti confluiscono in campi ad hoc.

Obbligo pre-semplificazione

In precedenza, il quadro RU risultava di complessa gestione da parte dei contribuenti: composto di 22 sezioni per i crediti agevolativi, con ulteriori sezioni per la gestione dei crediti d'imposta ricevuti e trasferiti e per i limiti di utilizzo, per un totale di 4 pagine.

Le minusvalenze da partecipazione di importo superiore a 5 milioni vanno in dichiarazione

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro sono indicati solo nella dichiarazione dei redditi (a partire dal modello Unico 2014) e non vanno più inviati documenti alla Direzione Regionale competente.

Obbligo pre-semplificazione

L'art. 1 del Dl n. 209/2002 ha previsto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore ai 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate anche a seguito di più atti di disposizione. Questo obbligo è funzionale all'accertamento della conformità dell'operazione alle norme di legge (art. 37 bis del DPR n. 600/1973).

Per assolvere a questo obbligo informativo era prevista una specifica comunicazione, con allegata copia del Bilancio e della Nota Integrativa, da inviare alla Direzione Regionale competente, entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate.

Le minusvalenze sopra i 50mila euro si comunicano in dichiarazione

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la comunicazione delle minusvalenze di importo superiore a 50mila euro è effettuata con la dichiarazione dei redditi e non vanno più inviate comunicazioni alla Direzione Regionale competente.

Obbligo pre-semplificazione

L'art. 5-*quinques* del Dl 203/2005 ha previsto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e differenze negative di importo superiore ai 50 mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri. Al fine di assolvere a questo obbligo informativo è prevista una specifica comunicazione, da inviare alla Direzione Regionale competente, entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate.

Beni d'impresa, la variazione dei criteri di valutazione va direttamente in Unico

Se un'impresa varia i criteri di valutazione dei propri beni iscritti in bilancio, ne darà comunicazione all'Agenzia delle Entrate direttamente nella dichiarazione dei redditi. La semplificazione è operativa a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (modello Unico 2014).

Obbligo pre-semplificazione

L'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle imposte sui redditi prevede che, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

Il modello Iva 26Lp va in soffitta

Esce di scena il modello Iva 26Lp per il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo. La novità parte dal 2014, con riferimento all'anno d'imposta 2013. I dati che finora erano indicati nel modello confluiranno nella dichiarazione annuale Iva presentata dall'ente o società controllante, fermo restando l'obbligo di presentare all'agente della riscossione le garanzie prestate dalle singole società controllate, i cui crediti trasferiti hanno trovato compensazione nella procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo.

Obbligo pre-semplificazione

Per i gruppi societari è prevista una particolare procedura di liquidazione dell'Iva che consente a controllanti e controllate di recuperare le eccedenze di credito mediante la compensazione di debiti e crediti che emergono dalle liquidazioni e dalle dichiarazioni delle stesse società.

Rispetto a questa procedura era stato introdotto il modello Iva 26Lp con il quale la società controllante operava il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura.

Questo documento doveva essere presentato dalla controllante all'agente della riscossione territorialmente competente, insieme alle garanzie prestate dalle singole società controllate, entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Il quadro EC del modello Unico diventa *light*

Meno dati da indicare nel quadro EC del modello Unico rispetto agli anni precedenti. La novità parte dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2013 (modello Unico 2014).

Obbligo pre-semplificazione

L'art. 109, comma 4, lett. b) del Tuir prevedeva la compilazione di un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per far valere le risultanze dei disallineamenti civili/fiscali a seguito della riforma del diritto societario. Il quadro, dopo la soppressione dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir, può essere compilato solo per riassorbire le eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Nuovi modelli di domanda per i non residenti che hanno diritto al rimborso o all'esonero dall'imposta italiana e nuovo attestato di residenza fiscale per i soggetti residenti

Saranno approvati, entro il prossimo 10 luglio, i modelli di domanda per il rimborso o l'esonero dall'imposta italiana applicata su redditi corrisposti a soggetti non residenti, nonché un modello di attestato di residenza fiscale utilizzabile dai soggetti residenti in Italia per ottenere il rimborso o l'esonero dall'imposta estera.

Gli utilizzatori di questi modelli sono:

- i soggetti non residenti aventi diritto al rimborso o all'esonero dall'imposta italiana come previsto dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, della direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990 (direttiva "madre figlia") e della direttiva del Consiglio 2003/49/CEE del 3 giugno 2003 (direttiva "interessi e canoni"), nonché gli intermediari autorizzati a rappresentarli;
- i contribuenti residenti tenuti a esibire alle Amministrazioni estere un attestato di residenza fiscale in Italia per il rimborso o l'esonero dall'imposta estera sulla base della normativa convenzionale e comunitaria;
- i sostituti d'imposta italiani cui viene richiesta l'applicazione diretta dei benefici riferibili alla normativa internazionale.

Situazione pre-semplificazione

La modulistica fiscale internazionale deve essere costantemente adeguata alla continua evoluzione giuridica, in linea con i principi di trasparenza dell'attività amministrativa e di semplificazione per i contribuenti, per gli operatori e per i sostituiti d'imposta italiani e con l'obiettivo di assicurare certezza e tempestività delle procedure di rimborso ed esonero.

(Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà emanato entro il 10 luglio 2013)

Semplificazione nelle comunicazioni al Fisco

Più facile comunicare le operazioni rilevanti Iva (Spesometro)

Lo "Spesometro", che prevede l'obbligo per gli operatori economici di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti a fini Iva, è interessato da alcune misure di semplificazione, che troveranno applicazione a partire dalle comunicazioni relative all'anno 2012.

L'intervento è di larga portata e riguarda sia le operazioni interessate, sia i dati da comunicare, che le modalità e la tempistica di invio.

Come prevede la norma (articolo 21 del Dl 78/2010 modificato dal Dl 16/2012), le operazioni da comunicare saranno:

- tutte quelle fra operatori economici (*business to business*);
- quelle per le quali non è previsto l'obbligo di fattura (*business to consumer*), solo quando di importo almeno pari a 3.600 euro Iva inclusa.

Un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate specificherà, con riferimento alle operazioni per cui è previsto l'obbligo di fattura, che è possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa:

- le singole operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo;
- l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta relativa all'anno di riferimento.

Inoltre sarà previsto che, nel caso di documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a € 300 nel mese, dovrà essere comunicato esclusivamente il numero del documento, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare complessivo dell'imposta.

Con lo stesso Provvedimento sarà approvato il modello di comunicazione per la trasmissione dei dati tramite Entratel o Fisconline che potrà, tra l'altro, essere utilizzato anche per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, tra 1.000 e 3.600 euro, effettuate con persone fisiche non residenti di cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Si evita così un doppio adempimento comunicativo e la duplicazione della comunicazione relativa alle operazioni non inferiori a 3.600 euro, al lordo dell'Iva.

Obbligo pre-semplificazione

In attuazione dell'art. 21 del Dl 78/2010, nella versione vigente in precedenza, era stato emanato il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, che disciplinava le modalità operative dell'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva. Il contenuto della comunicazione è stato poi modificato dal Dl n. 16/2012.

Informazioni su leasing e noleggio

A partire dalle comunicazioni relative all'anno 2012, gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, potranno comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati relativi ai propri clienti, utilizzando, in alternativa alla vecchia comunicazione, il modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (Spesometro).

La comunicazione riguarderà, nel caso in cui non venga emessa fattura, soltanto i contratti di leasing e di noleggio di valore pari o superiore a 3.600 euro.

(Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell'art. 21 del Dl n. 78/2010, come modificato dal Dl n. 16/2012)

Obbligo pre-semplificazione

Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011, che aveva integrato il precedente Provvedimento del 5 agosto 2011, oltre a estendere anche agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di specifici beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili) l'obbligo di comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti, aveva razionalizzato lo stesso obbligo in relazione alle previsioni dell'art. 21 del Dl n. 78/2010, *ratione tempore* vigente. In particolare, gli operatori commerciali erano tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, a comunicare i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, dei propri clienti, nonché i dati dei garanti e dei beni oggetto del contratto. Nella comunicazione vanno indicati anche i dati relativi alle cessioni e agli acquisti non connessi ai contratti di leasing, locazione o noleggio di importo superiore a 3mila euro, a partire dal 2011, e a 25mila euro per il 2010.

Acquisti dalla Repubblica di San Marino

Gli operatori economici italiani che effettuano acquisti da operatori economici con sede a San Marino potranno comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti direttamente online utilizzando il modello previsto per le operazioni rilevanti Iva (Spesometro). Il modello dovrà essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri.

(Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell'art. 21 del Dl n. 78/2010, come modificato dal Dl n. 16/2012)

Obbligo pre-semplificazione

Attualmente, a seguito di una cessione di beni, senza addebito dell'Iva in fattura, da parte di un fornitore sanmarinese a favore di un operatore economico nazionale, quest'ultimo deve integrare con l'imposta dovuta la fattura ricevuta e provvedere alla sua annotazione sia sul registro delle fatture emesse sia sul registro delle fatture ricevute.

Deve, inoltre, comunicare in modalità cartacea le avvenute annotazioni entro 5 giorni (C.M. n. 30/510542 del 20 aprile 1973) all'ufficio delle Entrate territorialmente competente, indicando i numeri progressivi annuali attribuiti nei rispettivi registri.

Operazioni effettuate con gli operatori economici black list ovunque localizzati

Comunicazione telematica anche per i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

I soggetti passivi Iva potranno utilizzare un unico canale comunicativo per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative alle operazioni effettuate nei confronti di tutti gli operatori economici ovunque localizzati.

Non cambiano i periodi di riferimento della comunicazione (trimestrali e mensili) e il termine per la comunicazione (entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento).
(Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell'art. 21 del Dl n. 78/2010, come modificato dal Dl n. 16/2012)

Obbligo pre-semplificazione

I soggetti passivi Iva devono presentare una comunicazione ad hoc per informare il Fisco sulle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Beni ai soci, in arrivo i casi di esclusione

Saranno semplificati gli adempimenti comunicativi concernenti i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

In particolare, saranno esclusi dalla comunicazione:

- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

Inoltre la comunicazione dei finanziamenti a favore delle imprese individuali o collettive dovrà essere effettuata, da parte delle imprese stesse, solo se di ammontare superiore a 3.000 euro annui. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata per le capitalizzazioni.
(Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione)

Obbligo pre-semplificazione

Le regole per la comunicazione dei beni in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore erano disciplinate con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011.

Stop alle causali obsolete per i trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori

Con il venir meno delle causali valutarie statistiche (Cvs), per la comunicazione dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, a carico delle banche e degli altri operatori finanziari saranno utilizzate le causali già adottate dagli operatori finanziari (Dlgs n. 231/1997) per l'Archivio Unico Informatico. Sono così eliminate le causali delle operazioni ormai desuete.
(Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà emanato entro il 30 settembre 2013)

Obbligo pre-semplificazione

I precedenti Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003 e del 2 luglio 2010 prevedevano l'utilizzo delle causali delle operazioni "Cvs".

Niente più dichiarazione di installazione di apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa)

Gli esercenti non dovranno più inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di messa in servizio dei registratori di cassa. Le informazioni, riportate anche nel libretto fiscale dell'apparecchio, sono, infatti, già comunicate all'Agenzia in via telematica dal soggetto che esegue la verifica periodica all'atto dell'installazione o disinstallazione.

(Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà emanato entro il 2013)

Obbligo pre-semplificazione

Attualmente, all'atto di messa in servizio di un apparecchio misuratore fiscale, l'utilizzatore deve inviare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, contenente i dati identificativi del misuratore, la sua denominazione commerciale, il numero di matricola e dell'ubicazione dell'esercizio in cui è in servizio. Con analoghe modalità devono essere comunicate le eventuali variazioni.

Addio al modello CDC per l'invio dati catastali degli immobili

Il modello CDC per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili va in pensione.

I dati catastali saranno comunicati con altre modalità: con il modello 69, presso gli uffici, o per via telematica contestualmente al pagamento delle imposte nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione e di affitto.

(Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà emanato entro luglio 2013)

Obbligo pre-semplificazione

Ora il modello CDC per la comunicazione dei dati catastali può essere presentato solo in forma cartacea all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto entro 20 giorni dal versamento dell'imposta di registro per la cessione, la risoluzione o la proroga. La comunicazione dei dati catastali può essere inoltre effettuata telematicamente dagli utenti dei servizi telematici.

Semplificazione nei servizi online

Il "Vies" entra nel "Cassetto fiscale"

Entro il 31 luglio 2013 le informazioni relative all'iscrizione al "Vies", per effettuare operazioni intracomunitarie, saranno consultabili direttamente all'interno del proprio "Cassetto fiscale", utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Civis apre al 36 ter

I contribuenti o i loro intermediari potranno inviare la documentazione richiesta ai fini del controllo formale (articolo 36 *ter* del DPR n. 600/1973) attraverso Civis, il canale telematico dedicato all'assistenza ai contribuenti, che si apre così a un'ulteriore modalità di assistenza fiscale.

Pagamento delle imposte, più spazio all'F24

Si estendono le modalità di versamento tramite F24. Il D.M. 8 novembre 2011 dispone infatti l'utilizzo della delega di pagamento (modello F24), fra gli altri, ai pagamenti per l'imposta sulle successioni e donazioni, dell'Invim, dell'imposta sostitutiva Invim, dell'imposta di registro,

dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo e dei tributi speciali.

(Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione)

Obbligo pre-semplificazione

Attualmente, il pagamento delle imposte dovute è effettuato utilizzando il modello F23.

Entratel, al via le abilitazioni via Pec

Entro il 30 settembre 2013 sarà possibile richiedere l'abilitazione al servizio Entratel via Pec. Questa nuova modalità si affianca a quella tradizionale con la presentazione della domanda presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La domanda di abilitazione, trasmessa per Posta elettronica certificata e contenente l'esplicita dichiarazione di accettazione delle condizioni di funzionamento del servizio stesso, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal soggetto richiedente (in caso di utenti diversi dalle persone fisiche, dal rappresentante legale o negoziale).

(Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione)

Obbligo pre-semplificazione

Attualmente l'utente, effettuata via web la richiesta di pre-iscrizione ad Entratel, deve presentare entro trenta giorni la domanda di abilitazione e la documentazione allegata in un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate della Regione in cui ricade il proprio domicilio fiscale.

Consultazione doppia per il "Cassetto fiscale"

Entro il prossimo 31 ottobre 2013 la consultazione del "Cassetto fiscale" potrà avvenire da parte di due diversi intermediari per lo stesso contribuente. La richiesta di consultazione del "Cassetto fiscale", potrà inoltre essere presentata solo in modalità telematica. La durata della delega sarà, infine, estesa a quattro anni, salvo revoca del contribuente.

(Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione)

Obbligo pre-semplificazione

L'attuale servizio di consultazione del cassetto fiscale da parte degli intermediari prevede la possibilità di delegare un solo intermediario, mentre per alcuni utenti è utile delegare due intermediari contemporaneamente alla consultazione del "Cassetto fiscale" (ad esempio il fiscalista e il consulente del lavoro).

Registrazione *easy* per gli atti privati

A decorrere dal mese di gennaio 2014, la registrazione dei contratti di locazione immobiliare potrà essere effettuata con un nuovo modello (modello RLI), che sostituirà, per detto adempimento, il modello 69. Il modello RLI potrà essere inviato anche in via telematica e il relativo prodotto software di compilazione, che sarà reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia, consentirà l'allegazione del testo contrattuale.

(Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione)

Obbligo pre-semplificazione

Attualmente, la registrazione di un contratto di locazione deve essere effettuata tramite il "tradizionale" modello 69 oppure mediante la registrazione telematica, che, tuttavia, non consente l'allegazione di un file contenente il contratto.

Semplificazione con il Sid (sistema interscambio dati)

Archivio dei rapporti finanziari, la comunicazione a prova di privacy

Gli operatori finanziari tenuti a inviare, relativamente ai rapporti intrattenuti con i loro clienti, i dati relativi a: codice identificativo del rapporto, saldo di inizio e fine anno, importo totale dei movimenti attivi e passivi dell'anno (art. 11, comma 2 del Dl n. 201/2011) effettueranno la trasmissione con un unico file e secondo i più elevati standard di sicurezza, tramite il nuovo canale "Sid". Il Sistema di interscambio dati consente agli operatori finanziari (banche, sgr, Poste, ecc) di comunicare all'Agenzia i movimenti bancari in modalità criptate e senza intervento umano, attraverso un sistema *application to application*. Il nuovo canale, che assicura quindi elevate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa per la raccolta, trasmissione e conservazione dei dati, ha avuto il via libera dal Garante della privacy.

Regola-pre semplificazione

L'art. 11, comma 2, del Dl n. 201/2011, a far corso dall'1 gennaio 2012, ha previsto che gli operatori finanziari devono comunicare all'Anagrafe Tributaria le movimentazioni e i saldi che hanno interessato i rapporti finanziari.

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono state stabilite le modalità operative di questo obbligo comunicativo.

Premi e contratti assicurativi, i dati viaggiano in un solo file

Un unico invio per la comunicazione da parte delle società di assicurazione dei dati relativi ai premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni e quelli riguardanti i contratti di assicurazione (esclusi quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie). Il nuovo invio riguarda la comunicazione relativa al 2012, da effettuare entro il 4 dicembre 2013, attraverso i canali Entratel e Fisconline. A partire dai dati relativi al 2013, le società di assicurazione dovranno utilizzare il nuovo canale dedicato "Sid" (Sistema di interscambio dati) che offre il vantaggio di inviare tutte le informazioni in un solo *file*.

Obbligo pre-semplificazione

In precedenza, le imprese di assicurazione, entro il 30 aprile di ogni anno, dovevano effettuare una doppia comunicazione per trasmettere i dati relativi ai premi e ai contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati nell'anno precedente, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie, effettuate da aziende, istituti, enti e società (art. 6, comma 1, lettera *g-ter* del DPR n. 605/1973).

Comunicazioni più moderne per i proventi percepiti da soggetti non residenti e da società residenti in relazione ai titoli detenuti all'estero

Per le banche e gli altri intermediari finanziari diventano più semplici le modalità di comunicazione dei proventi per i quali non trova applicazione l'imposta sostitutiva, percepiti da soggetti non residenti e da società residenti in relazione ai titoli detenuti all'estero. In particolare, sarà stabilito che le comunicazioni vengano effettuate tramite il nuovo canale Sid (Sistema di interscambio dati), che consente lo scambio completamente automatizzato di flussi di dati tra sistemi.

(Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà emanato entro il 30 settembre 2013)

Obbligo pre-semplificazione

Il precedente Provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2002 fissava le modalità tecniche per la trasmissione dei dati, prevedendo l' utilizzo di strumenti oggi desueti come nastri, etc.

Comunicazione automatizzata per i dati assicurativi

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni, che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, grazie all' utilizzo del Sid - il nuovo sistema di interscambio dati - potranno comunicare in modo automatizzato le informazioni relative all'ammontare delle somme liquidate, all' identificativo del sinistro, al beneficiario e ai soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

(Il Provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate sarà emanato entro il 31 dicembre 2013)

Obbligo pre-semplificazione

Il nuovo Provvedimento modificherà il precedente Provvedimento del 19 gennaio 2007, con il quale sono state fissate le modalità con cui gli operatori del settore delle assicurazioni assolvono all'obbligo di comunicazione tramite Entratel.